



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CODICE FISCALE 91018260389

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117

(ART. 101, COMMA 2) secondo le richieste dell'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO

UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Il giorno 07 del mese di Luglio anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita presso la sede operativa in Via Bassalunga s.n.c. Bosco Mesola (FE) l'assemblea straordinaria dell'Associazione PIU' FELICI-APS con sede legale nel Comune di MESOLA (FE) Via Nuova Corriera n° 16/A, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e secondo quanto richiesto dall'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE in fase di trasmissione al RUNTS Sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 18,00 la Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletta a segretaria la Sig.ra Nominelli Mara.

Relativamente al **punto 1** dell'ordine del giorno la Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 51 soci su 67 aventi diritto al voto e relazione sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale così come richiesto dall'Ufficio Regionale Emilia Romagna del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in fase di trasmissione al RUNTS Sezione Associazioni di Promozione Sociale; tale modifica è necessaria affinché l'associazione possa essere iscritta al RUNTS e mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

La Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni dell'Ufficio regionale RUNTS della Regione Emilia Romagna e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dopo un breve dibattito lo statuto viene approvato con voto unanime dei presenti.

Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formare parte integrante.

La Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'Associazione continua a mantenere l'iscrizione all'albo regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al numero **5209** con atto di iscrizione Regionale n. **8838 del 06/06/2017**; pertanto il deposito del verbale con le norme statutarie è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo in quanto si tratta di modifiche rese necessarie per adeguamento normativo.

Alle ore 20,00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto Bosco Mesola (FE) 07/07/2022

La Presidente



La Segretaria







Provincia di Roma - Ufficio di Stato e Affari Regionali - 10/03/2022

10/03/2022

10/03/2022

Ufficialmente

Il presente documento è stato approvato dalla Giunta Provinciale di Roma, in data 10/03/2022, con deliberazione n. 10/03/2022, con la quale si è deliberato l'approvazione del presente documento, che costituisce parte integrante del regolamento di cui costituisce parte integrante.

Luogo, data 10/03/2022

Il presente documento è stato approvato dalla Giunta Provinciale di Roma, in data 10/03/2022, con deliberazione n. 10/03/2022, con la quale si è deliberato l'approvazione del presente documento, che costituisce parte integrante del regolamento di cui costituisce parte integrante.

Il presente documento è stato approvato dalla Giunta Provinciale di Roma, in data 10/03/2022, con deliberazione n. 10/03/2022, con la quale si è deliberato l'approvazione del presente documento, che costituisce parte integrante del regolamento di cui costituisce parte integrante.

Il presente documento è stato approvato dalla Giunta Provinciale di Roma, in data 10/03/2022, con deliberazione n. 10/03/2022, con la quale si è deliberato l'approvazione del presente documento, che costituisce parte integrante del regolamento di cui costituisce parte integrante.

Il presente documento è stato approvato dalla Giunta Provinciale di Roma, in data 10/03/2022, con deliberazione n. 10/03/2022, con la quale si è deliberato l'approvazione del presente documento, che costituisce parte integrante del regolamento di cui costituisce parte integrante.

Il presente documento è stato approvato dalla Giunta Provinciale di Roma, in data 10/03/2022, con deliberazione n. 10/03/2022, con la quale si è deliberato l'approvazione del presente documento, che costituisce parte integrante del regolamento di cui costituisce parte integrante.

UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Il presente documento è stato approvato dalla Giunta Provinciale di Roma, in data 10/03/2022, con deliberazione n. 10/03/2022, con la quale si è deliberato l'approvazione del presente documento, che costituisce parte integrante del regolamento di cui costituisce parte integrante.

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2001, N. 213

ALLEGATO DI AGGIORNAMENTO STATUTO DEL TERZO SETTORE NAZIONALE DEL TERZO SETTORE



STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale PIU' FELICI-APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: PIU' FELICI-APS, con sede in MESOLA (FE), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art.

3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- L'associazione si propone di organizzare attività per la gestione del tempo libero e volti all'inserimento lavorativo di ragazzi/e e dai bisogni speciali, con disabilità diverse ed età diverse.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

1. PROMUOVERE PROGETTI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE TRA PERSONE CON ABILITA' DIVERSE, PROMUOVERE LA CULTURA DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE RICORRENDO ANCHE ALLA COLLABORAZIONE DI ALTRE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ENTI LOCALI, NON SOLO DEL COMUNE DI RESIDENZA;
2. ORGANIZZARE EVENTI CULTURALI E DI SPETTACOLI TEATRALI AL FINE DI FAVORIRE L'INTEGRAZIONE TRA PERSONE CON ABILITA' DIVERSE E PROMUOVERE LA CULTURA DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE;
3. ORGANIZZARE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE CON IL FINE DI PROMUOVERE LA CULTURA DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE;
4. ORGANIZZARE E PROMUOVERE INIZIATIVE ATTE A SENSIBILIZZARE L'OPINIONE PUBBLICA SULL'IMPORTANZA DELLA PRATICA SPORTIVA E RELATIVE PROBLEMATICHE INERENTI LA DISABILITA' (CONFERENZE, WORKSHOP, CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE);
5. ORGANIZZARE PROGETTI QUALI CAMPUS ESTIVI O INVERNALI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE;
6. STIPULARE ACCORDI E CONVENZIONI CON ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE E/O PRIVATE PER LA PROMOZIONE E L'ESERCIZIO DELLE SUE ATTIVITÀ;
7. COLLABORARE CON ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, PURCHÉ QUESTE ABBIANO FINALITÀ NON A SCOPO DI LUCRO E SIANO RITENUTE UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI;





8. RACCOLGERE FONDI ATTRAVERSO INIZIATIVE DI AUTOFINANZIAMENTO E/O DI RICERCA FONDI;
9. SVOLGERE ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI RISPETTO A QUELLE DI INTERESSE GENERALE E COMPIERE, SEMPRE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, OGNI ATTO OD OPERAZIONE CONTRATTUALE NECESSARIA O UTILE ALLA REALIZZAZIONE DIRETTA O INDIRETTA DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI.

Le attività di cui al comma precedente, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzî di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzî di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzî di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Uffizio delle Entrate

Mathematical Induction



Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;

per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi TRE mesi dal sollecito;

per esclusione;

per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.



Illegittimo l'atto di impugnazione e, in conseguenza, la deliberazione non si può dire "semplice"
senza comprometterla.

Se l'impugnazione è fondata, il potere di impugnare non è privo di efficacia, ma non è sufficiente a porla in discussione, e lo stesso vale per un nuovo compromesso, perché di replicare.

Il tutto con la nota di non dover essere interpretato che con la conseguenza che per l'atto impugnato non si può più dire l'esclusione del suo regolamento dal Consiglio d'Amministrazione.

Illegittimo l'atto di impugnazione.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

Per controportare una deliberazione con la quale si è reso esecutivo l'esclusione.

La deliberazione impugnata.

Impugnare l'atto impugnato del sottoposto.

Per la deliberazione impugnata, si deve intendere che non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

Per la deliberazione.

La deliberazione.

La deliberazione di cui si parla.

La deliberazione di cui si parla, che non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, non dovrà essere presentata dal legale rappresentante o dall'amministratore delegato, ma dal rappresentante legale della persona fisica.

In caso di domanda di ammissione, non potrà essere presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, non dovrà essere presentata dal legale rappresentante o dall'amministratore delegato, ma dal rappresentante legale della persona fisica.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.

La deliberazione impugnata, per l'effetto di cui si è detto, non è nulla, ma è valida e ha efficacia di legge.



L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell'elettorato passivo, per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con la possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Consiglio il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

del territorio che hanno sede in per la rappresentanza delle varie fazioni.

L'associazione che rappresenta i suddetti partiti di partito o le fazioni conosciute che vogliono essere rappresentate in unione con l'associazione.

La lista di nomi che sono ammessi alla rappresentanza delle varie fazioni o delle fazioni che vogliono essere rappresentate in unione con l'associazione.

Consiglio Direttivo sono le persone che sono ammesse alla rappresentanza delle varie fazioni o delle fazioni che vogliono essere rappresentate in unione con l'associazione.

La lista di nomi che sono ammessi alla rappresentanza delle varie fazioni o delle fazioni che vogliono essere rappresentate in unione con l'associazione.

Art. 5 - Proprietà

La lista di nomi che sono ammessi alla rappresentanza delle varie fazioni o delle fazioni che vogliono essere rappresentate in unione con l'associazione.

La lista di nomi che sono ammessi alla rappresentanza delle varie fazioni o delle fazioni che vogliono essere rappresentate in unione con l'associazione.

La lista di nomi che sono ammessi alla rappresentanza delle varie fazioni o delle fazioni che vogliono essere rappresentate in unione con l'associazione.

La lista di nomi che sono ammessi alla rappresentanza delle varie fazioni o delle fazioni che vogliono essere rappresentate in unione con l'associazione.

La lista di nomi che sono ammessi alla rappresentanza delle varie fazioni o delle fazioni che vogliono essere rappresentate in unione con l'associazione.

La lista di nomi che sono ammessi alla rappresentanza delle varie fazioni o delle fazioni che vogliono essere rappresentate in unione con l'associazione.

La lista di nomi che sono ammessi alla rappresentanza delle varie fazioni o delle fazioni che vogliono essere rappresentate in unione con l'associazione.

La lista di nomi che sono ammessi alla rappresentanza delle varie fazioni o delle fazioni che vogliono essere rappresentate in unione con l'associazione.

La lista di nomi che sono ammessi alla rappresentanza delle varie fazioni o delle fazioni che vogliono essere rappresentate in unione con l'associazione.

La lista di nomi che sono ammessi alla rappresentanza delle varie fazioni o delle fazioni che vogliono essere rappresentate in unione con l'associazione.

La lista di nomi che sono ammessi alla rappresentanza delle varie fazioni o delle fazioni che vogliono essere rappresentate in unione con l'associazione.



Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);

il Presidente;

il Revisore Unico dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);

l'Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

1000

[Faint, illegible text from bleed-through]

le
ficial

...the ...

(The following information was obtained from the records of the Department of Health and Human Services, Office of Inspector General, Washington, D.C., dated 10/10/78.)



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- elegge eventualmente il Revisore Unico dei Conti e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.



L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione; è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e son rieleggibili per cinque mandati consecutivi.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva oppure il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

CONTENTS



- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, whatsapp o ogni altro messaggio elettronico, dieci giorni prima della riunione.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri.

In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Revisore Unico dei Conti

(organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore Unico dei conti. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea.

Art. 13 - Organo di Controllo

(organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un organo di conciliazione.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Bosco Mesola il 07/07/2022

LA PRESIDENTE

LA SEGRETARIA

Delfessa Silve

Nanniella Nani



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI COMACCHIO

Registrato il 21 LUG. 2022 al n° 345 Serie 3

Versati € in data



IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO

Claudio Francioni

Intestazione (inverted)

Il sottoscritto, in qualità di funzionario tributario, ha ricevuto in data 21/07/2022, da parte del contribuente, la somma di Euro 345,00, a titolo di versamento a conto dell'imposta di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 46 del 28/2/1997, convertito in L. n. 30 del 28/2/1997, art. 1, comma 1, lett. a).

Il versamento è stato registrato in data 21/07/2022, al n. 345 della serie 3 del registro delle entrate, e ha dato luogo all'emissione dell'adempimento di versamento, n. 345/2022, della serie 3, in data 21/07/2022.

Il funzionario

Il funzionario tributario, 21/07/2022

Il sottoscritto, in qualità di funzionario tributario, ha ricevuto in data 21/07/2022, da parte del contribuente, la somma di Euro 345,00, a titolo di versamento a conto dell'imposta di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 46 del 28/2/1997, convertito in L. n. 30 del 28/2/1997, art. 1, comma 1, lett. a).

Il versamento è stato registrato in data 21/07/2022, al n. 345 della serie 3 del registro delle entrate, e ha dato luogo all'emissione dell'adempimento di versamento, n. 345/2022, della serie 3, in data 21/07/2022.

Intestazione (inverted)

Il sottoscritto, in qualità di funzionario tributario, ha ricevuto in data 21/07/2022, da parte del contribuente, la somma di Euro 345,00, a titolo di versamento a conto dell'imposta di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 46 del 28/2/1997, convertito in L. n. 30 del 28/2/1997, art. 1, comma 1, lett. a).

Intestazione (inverted)

Il sottoscritto, in qualità di funzionario tributario, ha ricevuto in data 21/07/2022, da parte del contribuente, la somma di Euro 345,00, a titolo di versamento a conto dell'imposta di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 46 del 28/2/1997, convertito in L. n. 30 del 28/2/1997, art. 1, comma 1, lett. a).

Il versamento è stato registrato in data 21/07/2022, al n. 345 della serie 3 del registro delle entrate, e ha dato luogo all'emissione dell'adempimento di versamento, n. 345/2022, della serie 3, in data 21/07/2022.

Il sottoscritto, in qualità di funzionario tributario, ha ricevuto in data 21/07/2022, da parte del contribuente, la somma di Euro 345,00, a titolo di versamento a conto dell'imposta di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 46 del 28/2/1997, convertito in L. n. 30 del 28/2/1997, art. 1, comma 1, lett. a).

Intestazione (inverted)

Intestazione (inverted)